

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 447326)

LEGGE REGIONALE 05 maggio 2021, n. 8

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di istruzione, cultura e sport.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
"Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".**

1. All'articolo 3, comma 1, lettera h) e alla rubrica dell'articolo 27 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole: "*studenti portatori di handicap*" sono sostituite con le seguenti: "*studenti con disabilità*".
2. Agli articoli 25, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole: "*portatori di handicap*", "*disabili*" e "*persone handicappate*" sono sostituite con le seguenti: "*persone con disabilità*".
3. All'articolo 25, comma 4, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole: "*Ai portatori di handicap*" sono sostituite con le seguenti: "*Alle persone con disabilità*".
4. All'articolo 37, comma 1, lettera g) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole "*ai portatori di handicap*" sono sostituite con le seguenti: "*alle persone con disabilità*".

Art. 2**Modifica all'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
"Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Nelle materie di competenza regionale, le Aziende di cui al comma 1 sono uffici regionali competenti ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3. Le somme introitate a titolo di sanzione sono destinate per una quota pari al trenta per cento delle stesse al finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), h) e n) del comma 1 dell'articolo 3."

Art. 3**Proroga dell'efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17
"Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva".**

1. L'efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 è prorogata al 31 dicembre 2021.

Art. 4**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 5
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 maggio 2021

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".

Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".

Art. 3 - Proroga dell'efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 "Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva".

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 5 maggio 2021, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 23 marzo 2021, n. 6/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 25 marzo 2021, dove ha acquisito il n. 51 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 14 aprile 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Cestaro, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 aprile 2021, n. 8.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Cestaro, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 ha ridefinito l'ambito d'intervento dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, i quali, secondo l'articolo 2, comma 6 della legge di contabilità regionale 29 novembre 2001, n. 39 - non più attuale rispetto alla citata disciplina statale sopravvenuta - erano leggi regionali di iniziativa giuntale collegate alla legge finanziaria, recanti modifiche di tipo ordinamentale e procedurale anche prive di riflessi sul bilancio regionale, purché non comportanti variazioni di entrata e di spesa.

Attualmente i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio - pur vincolati all'invarianza di entrata e di spesa - possono novellare solo le norme regionali aventi riflessi sul bilancio, al fine di attuare il Documento di economia e finanza regionale (DEFER).

Tuttora comunque le leggi regionali di annuale adeguamento ordinamentale rappresentano l'occasione per interventi di semplificazione, interpretazione autentica o di manutenzione dispositiva, anche ai fini del progressivo adeguamento delle leggi regionali alla normativa statale sopravvenuta.

Secondo tale nuova impronta, il primo intervento di manutenzione e semplificazione ordinamentale si ebbe con la legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”. Nel corso dell'istruttoria legislativa della stessa emerse l'ulteriore necessità di affiancare allo strumento leggi regionali che, pur con finalità di manutenzione ordinamentale, avessero anche contenuti discrezionali, traducendo in norme di legge scelte di politica legislativa riferite a gruppi di materie, in ragione delle competenze proprie delle Commissioni consiliari permanenti.

Dal 2018 pertanto la Giunta regionale ha adottato disegni di legge con i quali, oltre a semplificare o mantenere le disposizioni vigenti, innova nei contenuti l'ordinamento regionale esistente.

Le proposte legislative hanno dato vita alle seguenti leggi regionali:

- legge regionale 24 gennaio 2019, n. 4 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di sport e cultura”;
- legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di affari istituzionali”;
- legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese”;
- legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 “Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia”;
- legge regionale 24 gennaio 2020, n. 1 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”.

Con il presente disegno di legge si propone pertanto, secondo l'iter ormai consolidato, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione, adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei, in materia di istruzione, cultura e sport.

La proposta legislativa si compone di due articoli, corredati da relative relazioni ed indicazione dell'Area e della Struttura regionale di riferimento competenti all'attuazione.

Il testo è completato da ulteriori due articoli di disposizioni finali.

In sintesi, l'articolo 1 modifica l'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario". Con la novellazione proposta si individuano le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario quali uffici regionali competenti a ricevere, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", il rapporto sulle violazioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario. Le Aziende, pertanto, oltre ad esperire l'accertamento relativo alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate al fine di ottenere i benefici di legge connessi al diritto allo studio universitario, provvederanno anche all'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni accertate. Saranno quindi competenti alla ricezione del rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1989 e all'adozione dei relativi provvedimenti di "ordinanza-ingiunzione", secondo la procedura descritta dall'articolo 18 della menzionata legge.

Con l'articolo 2 si propone la proroga, sino al 31 dicembre 2021, dell'efficacia delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 "Iniziativa a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva", con la quale sono state ampliate le tipologie di spese ammissibili a finanziamento per i soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva che abbiano presentato, nel corso del 2020, istanze di finanziamento che, a causa dell'emergenza sanitaria pandemica, non risultino realizzabili in tutto, in parte o secondo le modalità originariamente previste.

L'intervento dunque è volto ad estendere i benefici previsti dalla legge regionale n. 17/2020 agli operatori dei settori della cultura e dell'attività motoria e sportiva, duramente colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, per l'intero anno 2021.

Chiudono il testo normativo l'articolo 3, clausola di neutralità finanziaria, con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto, nonché l'articolo 4, relativo all'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 14 aprile 2021, ha espresso a maggioranza parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge n. 51 è il secondo pezzo che arriva in Aula di quell'ormai famoso progetto di legge, di semplificazione e di adeguamento ordinamentale della Undicesima Legislatura presentato nientemeno che dal presidente Zaia. In particolar modo oggi discutiamo dello stralcio di competenza della Sesta Commissione che riguarda le materie dell'istruzione, della cultura e dello sport.

Il testo non è stato oggetto di intervento e di modifica in sede di Commissione e si compone di soli due articoli, oltre alle disposizioni finali sulla neutralità finanziaria e sulla entrata in vigore, e già questo, da un certo punto di vista, è un fatto politico e cioè la portata realmente limitata delle previsioni in esame. Non che non siano norme che hanno, o possono avere, un senso concreto, ma appare evidente che le potenzialità di uno strumento così strategico come l'ordinamentale non sembrano pienamente sfruttate da un articolato di soli due articoli.

Con l'articolo 1, modificando l'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario", si individuano sostanzialmente gli ESU regionali quali uffici competenti in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi concernenti il diritto allo studio universitario.

Le aziende regionali per il diritto allo studio universitario in Veneto sono 3 (Padova, Verona e Venezia), sono soggetti dotati di personalità giuridica, con propria autonomia gestionale e imprenditoriale, un proprio patrimonio e proprio personale dipendente. Ad essi la Regione del Veneto affida una serie di compiti e funzioni, tra cui l'erogazione di borse di studio e sussidi straordinari, oltre alla gestione delle strutture abitative e adibite al servizio di ristorazione.

In generale gli ESU del Veneto si occupano del diritto allo studio universitario e cioè di quel complesso di norme che regola gli interventi per assicurare agli studenti, in particolari condizioni economiche e di merito, la possibilità di acquisire titoli di studio universitari.

Questi servizi sono organizzati attraverso la suddivisione che lo Stato ha definito tra competenze statali e quelle spettanti all'università e alle Regioni, in virtù del principio del decentramento amministrativo.

Le borse di studio costituiscono la principale forma di intervento attraverso la quale viene garantito il rispetto del principio costituzionale di garantire il diritto allo studio per gli studenti capaci, ma privi di mezzi economici. Anche per questa ragione il legislatore nazionale ha ritenuto necessario, negli ultimi anni, rafforzare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali presentate per l'accesso alle borse di studio ed inasprire le sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere.

Risulta, quindi, necessario assicurare un'efficace e tempestiva istruttoria del procedimento sanzionatorio al fine di garantire efficacia nella fase di accertamento e di irrogazione della sanzione. Con la modifica proposta con l'articolo 1, dunque, si interviene sull'articolo 5 della legge regionale n. 8/98 e si individuano gli ESU quali uffici regionali competenti a ricevere il rapporto delle violazioni amministrative sul diritto allo studio e a svolgere le funzioni inerenti l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative.

Il principio è naturalmente condivisibile, ma ci sono alcuni elementi che credo sia opportuno sottolineare.

L'ampliamento delle funzioni di ESU previsto da questa modifica non produce alcun effetto di natura finanziaria, poiché la nuova funzione attribuita agli ESU è comunque correlata a quelle già assegnate e annualmente finanziate col bilancio regionale. Gli ESU già svolgono la funzione di accertamento, di contestazione delle eventuali violazioni, di quantificazione della sanzione. Con questa proposta di modifica si aggiunge anche la funzione di ingiungere il pagamento realizzando un'effettiva semplificazione del procedimento. Un segnale importante sarebbe stato però semplificare anche per accelerare la "parte positiva" che riguarda le borse di studio e cioè il pagamento rapido da parte della Regione alle Università degli importi in relazione alle borse di studio. Ne

parlo perché questa è una criticità storica della nostra Regione e delle politiche per il diritto allo studio, che si è particolarmente aggravata durante la pandemia.

Mi pare sia necessario, infatti, avviare una discussione non soltanto su come è possibile sanzionare più efficacemente i beneficiari che non meritano la borsa di studio, ma soprattutto sul come rendere il sistema delle borse di studio regionali migliore, con l'obiettivo di renderne la fruizione finalmente più equa e più ampia, partendo dall'innalzamento della soglia ISPE, ancora troppo bassa in questa regione (il Veneto è una delle regioni in Italia che ha la soglia ISPE così bassa), fino al meccanismo di assegnazione delle risorse all'Università, perché anche questo passaggio avviene troppo spesso in grave ritardo rispetto al momento dell'assegnazione della borsa, costringendo le Università ad anticipare le risorse regionali con conseguenti ricadute negative sui bilanci degli Atenei.

Infine, vorrei che la discussione sugli ESU oggi ci fornisca l'opportunità per porci un altro tema e cioè di come la pandemia e le restrizioni hanno influito anche sulla possibilità degli studenti di fruire dei servizi per il diritto allo studio. Molti borsisti ad esempio, in questo anno di blocco, non hanno potuto usufruire del servizio mensa e residenza e penso sia necessario che la Regione, oltre ad occuparsi di come recuperare velocemente le risorse di chi ha preso la borsa senza diritto, si occupi anche di rimborsare, altrettanto velocemente, perlomeno parzialmente, la quota mensa a chi non ha potuto usufruirne durante la restrizione e di evitare di trattenere dalla borsa di studio la quota mensa. Questi sono due esempi di come le restrizioni siano costate non soltanto alle attività economiche, ma anche a studenti e borsisti. Peccato che di questi ultimi nessuno ne parli. E allora, se vogliamo veramente essere pronti a rispondere alle esigenze dei cittadini veneti, un pensiero anche a come la pandemia abbia influito sulla possibilità di accedere al diritto allo studio dovremmo farlo.

Un'ultima riflessione sul punto la vorrei fare sugli ESU destinatari di questo provvedimento. Sappiamo che agli ESU sono affidati i servizi connessi al diritto allo studio: a Padova si vive ormai da anni nella profonda incertezza sul destino della società ESU Gestione Servizi S.r.l. che gestisce la mensa del campus di Agripolis. Ho presentato il 9 dicembre 2020 un'interrogazione a risposta scritta all'assessore Donazzan per sapere quali siano le valutazioni della Giunta rispetto all'erogazione del servizio ristorazione all'interno del campus universitario di Agripolis gestito da ESU. Dopo quattro mesi non ho ancora avuto risposta a questa interrogazione e ovviamente penso sia un fatto grave: primo per la conferma, semmai ce ne fosse bisogno, della poca disponibilità della Giunta a rispondere alle interrogazioni che presentiamo, ma soprattutto in questo caso, per la mancanza di rispetto della popolazione universitaria di Agripolis, che ad oggi non sa ancora se quel servizio mensa, che fa parte dei servizi garantiti agli studenti, verrà mantenuto pubblico o piuttosto se diventerà, come tante volte è accaduto, un servizio privatizzato per volontà della Giunta.

L'articolo 2, invece, per passare all'altro pezzo del provvedimento, propone la proroga fino alla fine del 2021 della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 "Iniziativa a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva". La legge di cui si propone la proroga venne adottata lo scorso anno dopo i primi mesi durissimi di restrizioni imposte dal Governo nazionale a causa della pandemia, partendo dal presupposto che per alcuni soggetti, in particolare il lockdown prima e le difficoltà conseguenti poi, si sarebbero trovati nell'impossibilità di portare a compimento i progetti avviati nel 2020. Il riferimento è alle attività connesse ai servizi culturali e sportivi gestiti da soggetti giuridici che non operano in regime di impresa. Allo stesso modo, la preoccupazione si era rivolta anche a chi si era trovato costretto a pensare la programmazione e la progettazione delle iniziative per i mesi successivi.

Sulla base di questa valutazione si era definita la legge regionale n. 17/2020 proprio per assicurare ad alcuni soggetti particolarmente esposti un sostegno finanziario che consentisse loro di mantenere operatività anche per il futuro, prevedendo l'estensione delle spese finanziabili alle spese di funzionamento di conservazione dei contratti di lavoro e alle spese di continuità dei servizi offerte, solo per citarne alcune.

La volontà, dunque, di prorogare questo intervento è certamente positiva, essendo purtroppo prolungate anche le restrizioni e le difficoltà, in particolare per le associazioni e i soggetti del mondo della cultura (ad esempio gli extra FUS) e dello sport che non operano in regime di impresa, che sono stati pesantemente colpiti da questi mesi di pandemia. Poter erogare nuovamente contributi a settori così importanti e che così pesantemente hanno subito restrizioni, anche qualora le manifestazioni non si siano realizzate nei modi e nei tempi in cui erano state pensate in epoca pre-pandemia diventa, in questo contesto emergenziale, un segnale importante da riconfermare.

La proroga riguarda una serie di leggi che si occupano direttamente dei settori cultura e sport e ha consentito, sulla base di quanto dichiarato dagli uffici in Commissione, il finanziamento nel 2020 di 573 progetti, con una mobilitazione di risorse di 1,7 milioni di euro.

Il sostegno è rivolto ai soggetti giuridici, con sede legale o operativa nel Veneto, che hanno presentato istanze di finanziamento che rientrano nelle previsioni della legge regionale n. 70/1975 sull'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale, della legge regionale n. 50/1984 che riguarda musei, biblioteche e archivi, della legge regionale n. 51/1984 che riguarda le attività culturali, della legge regionale n. 52/1984 che si occupa di norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche e della legge regionale n. 25/2009 che si occupa di interventi per il sistema del cinema e delle sale cinematografiche (abrogato con legge regionale n. 17/2019). Si riprendono anche alcuni articoli di leggi finanziarie che riguardano sempre il comparto culturale e, in particolare, l'articolo 51 della finanziaria del 1999 che finanzia interventi culturali (abrogato con legge regionale n. 17/2019), l'articolo 22 della finanziaria del 2003 sull'identità veneta (nessuna risorsa), l'articolo 66 di quella del 2007 relativa al Teatro Olimpico di Vicenza, l'articolo 7 del collegato alla stabilità del 2017 che finanzia l'Orchestra Regionale Filarmonica Veneta. Infine, la legge regionale n. 8/2015 sullo sport.

Naturalmente, questo tipo di intervento di natura prettamente emergenziale non fa venir meno la necessità di definire condizioni positive perché il settore culturale e sportivo possano essere rilanciati con interventi più strutturali che consentano a questi comparti di rigenerarsi consolidandosi, innalzando la loro competitività, incrementando, stabilizzando l'occupazione e operando una

maggior integrazione con i servizi digitali innovativi. Questo perché, non appena avremo superato la fase acuta dell'emergenza, saremo comunque chiamati alla definizione di un piano straordinario di rilancio per questi settori e quindi sul punto farò un paio di brevi considerazioni.

La prima riguarda l'assetto normativo del comparto cultura. Esiste una legge recente, la legge regionale 16 maggio 2019, n. 17, la legge per la cultura, che ambisce ad essere il testo di riferimento delle politiche regionali in ambito culturale. Peccato però che quella legge ancora non abbia trovato piena attuazione e io credo che questo debba essere un impegno che questo Consiglio regionale assume più concretamente.

La seconda considerazione è rivolta poi all'attenzione concreta che sapremo dare a questo settore, anche al di là delle questioni meramente normative. Ciò che è accaduto, ad esempio, in riferimento al bando stanziato da Regione Veneto e Unioncamere a fine del 2020 per 18,3 milioni di euro, che ha escluso le associazioni culturali dai beneficiari, è un fatto politico a nostro giudizio molto grave, che pensiamo non si debba ripetere. Grazie ad un intervento statale, infatti, la Regione ha avuto la possibilità di avere immediatamente a disposizione risorse ingenti per le imprese soggette a restrizioni in relazione all'emergenza Covid.

Come sollecitato più volte anche dai banchi dell'opposizione, il bando avrebbe dovuto essere rivolto anche alle imprese della filiera delle attività culturali e dello spettacolo; peccato però che si sia solo in seguito scoperto che le associazioni culturali venivano di fatto escluse da quel bando, finendo per generare una grave forma di disparità di trattamento.

Questo esempio dimostra quanto siano necessarie la chiarezza normativa e la capacità di adottare rapidamente interventi emergenziali che puntino alla sopravvivenza, e quanto sia altrettanto importante un forte ingaggio politico per le politiche di sostegno a questo settore che da un lato paga pesantemente la crisi, ma dall'altro lato, dovrà essere messo nelle condizioni, nei prossimi mesi, di dover ripensare completamente la propria funzione e la propria organizzazione.

Io credo che potremmo fare un'azione molto più efficace solo uscendo dalla considerazione che troppo spesso si sente fare e cioè che ci siano imprese che pesano di più e imprese che pesano di meno. Sarebbe fondamentale che, per questo Consiglio regionale, le imprese culturali fossero finalmente considerate al pari di tutte le altre attività produttive.”

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 8/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Tipologia degli interventi.

1. L'attuazione del diritto allo studio universitario si realizza, secondo i criteri di uniformità di trattamento stabiliti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 390/1991, mediante i seguenti interventi:

- a) servizi di orientamento e di informazione sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali;
- b) servizio di consulenza psicologica;
- c) erogazione di borse di studio;
- d) sussidi straordinari;
- e) iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti mediante i prestiti d'onore;
- f) istituzione e gestione di strutture abitative;
- g) istituzione e gestione di strutture adibite al servizio di ristorazione;
- h) interventi e provvidenze a favore degli *studenti con disabilità*;
- i) organizzazione di servizi editoriali e prestiti librari;
- l) attività di collaborazione con l'Università nei settori culturale, sportivo e ricreativo e degli interscambi di studenti;
- m) interventi e provvidenze a favore degli studenti lavoratori;
- n) agevolazioni per la mobilità degli studenti;
- o) servizio sanitario;
- p) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.

2. Gli interventi di cui alle lettere c), e) e f) del comma 1 vengono effettuati tramite concorso.

3. I servizi di cui alle lettere f) e g) del comma 1 vengono di norma erogati a tariffa differenziata in base a requisiti di merito e di condizione economica.

4. Le Aziende di cui all'articolo 5 possono realizzare, con propri fondi di bilancio e proprie modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'articolo 13 della legge n. 390/1991.

5. Gli interventi previsti dal presente articolo sono gestiti dalle Aziende di cui all'articolo 5. La gestione degli interventi previsti alle lettere c) ed e) del comma 1 può essere affidata alle Università previa stipula di apposita convenzione con la Regione.”

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 8/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 25 - Servizio abitativo.

1. La Regione predispone, nel quadro della programmazione prevista all'articolo 36, interventi per l'edilizia residenziale universitaria a norma dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di barriere architettoniche e la realizzazione di appositi locali attrezzati per ospitare *persone con disabilità* e loro eventuali accompagnatori all'interno delle strutture abitative.

2. Il servizio abitativo è gestito dall'Azienda direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati. Le strutture abitative gestite direttamente, possono essere organizzate:

- a) in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti una agevole frequenza ai corsi di studio;
- b) in collegi universitari che promuovono anche specifiche occasioni di attività collettiva di carattere culturale.
3. Alle strutture abitative si accede per pubblico concorso secondo le disposizioni deliberate annualmente dalla Giunta regionale.
4. *Alle persone con disabilità* è riservata una quota dei posti nelle strutture abitative gestite e convenzionate con le Aziende.
5. Al concorso possono partecipare gli iscritti alle Università fino al compimento di un primo corso legale di diploma o di laurea limitatamente al secondo anno fuori corso, purché in possesso dei requisiti di continuità scolastica e degli altri requisiti indicati nel bando.
6. Alle strutture abitative gestite dall'Azienda accedono altresì gli studenti appartenenti ad altre nazionalità, nel rispetto del limite stabilito alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 37, secondo criteri e modalità determinati dal Consiglio di Amministrazione.
7. Le Aziende possono organizzare ulteriori forme di facilitazione della residenzialità degli studenti mediante locazione o sub-locazione di abitazioni a canoni sociali ovvero contributi in conto canoni, convenzioni con enti e con privati.
8. I direttori dei collegi esercitano la loro funzione senza rapporto di impiego con la Regione o con l'Azienda e hanno diritto di alloggio gratuito all'interno del collegio stesso.
9. L'utilizzo del servizio abitativo avviene, di norma, in armonia con il calendario dell'attività didattica. Il Direttore dell'Azienda con propria determinazione può concedere deroghe al vincolo precedente per singoli casi.
10. Nei periodi di vacanza dell'attività didattica l'Azienda può concedere, a tariffa libera, l'uso delle strutture residenziali anche ad utenti diversi dai beneficiari di cui alla presente legge.”

- La rubrica ed il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 8/1998, come modificati dalla presente legge, sono i seguenti:
“Art. 27 - Interventi e provvidenze a favore degli *studenti con disabilità*.”

1. Per gli studenti che fruiscono degli interventi previsti dalla presente legge e appartengono alle categorie di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure ad altre categorie di *persone con disabilità* protette dall'ordinamento in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle *persone con disabilità*, le Aziende prevedono specifici interventi sia individuali che collettivi mediante l'erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso finanziario.
2. Le Aziende stabiliscono le modalità per la fruizione dei servizi di cui al comma 1 anche da parte degli eventuali accompagnatori.”

- Il testo dell'art. 37 della legge regionale n. 8/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 37 - Piano annuale degli interventi.”

1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del piano triennale, sentita la Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 4 della presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, entro il 31 maggio di ogni anno, approva, con propria deliberazione il piano annuale degli interventi contenente, tra l'altro:
- a) i criteri e le modalità, inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione dei servizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c), e) e f);
- b) gli importi delle borse di studio e l'ammontare dei prestiti d'onore;
- c) l'entità minima delle tariffe per ogni fascia di appartenenza per l'utilizzo delle mense e delle strutture abitative universitarie;
- d) i criteri per il riparto del fondo tra le Aziende per le spese di funzionamento, tenuto conto del numero complessivo degli studenti iscritti e dei servizi direttamente erogati;
- e) l'entità dei contributi di cui all' articolo 25, comma 7, e all' articolo 30, comma 2;
- f) il limite dei posti letto disponibili per gli studenti di cui al comma 6 dell'articolo 25;
- g) la quota dei posti riservata, *alle persone con disabilità*, nelle strutture abitative.
2. Sulla realizzazione degli interventi previsti nel piano annuale di cui al comma 1, la Giunta regionale relaziona annualmente alla competente Commissione consiliare. La stessa Commissione, esprime parere in ordine ai criteri generali che presiedono all'assegnazione della riserva di cui al comma 3.
3. Sul fondo complessivo di cui alla lettera d) del comma 1 è costituita una riserva del dieci per cento che la Giunta regionale provvede ad assegnare nel corso dell'anno, in attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3 della presente legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare alle Aziende, sulla base di progetti di opere presentati dalle stesse in conformità al programma triennale, contributi fino al cento per cento del costo delle opere da eseguire.
5. La Conferenza Regione-Università esprime il parere di cui al comma 1 entro il 31 marzo di ogni anno. Trascorso il termine in assenza del parere, la Giunta regionale procede indipendentemente da esso.”

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 5 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.”

1. Gli enti per il diritto allo studio universitario situati nelle città sedi di ateneo già istituiti ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, sono trasformati in aziende regionali con denominazione ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito indicata con il termine Azienda.
2. L'Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica, ha propria autonomia gestionale e imprenditoriale, un proprio patrimonio e proprio personale dipendente.

3. Le Aziende subentrano nei rapporti attivi e passivi degli enti per il diritto allo studio universitario.

4. Alle Aziende fanno capo gli interventi da realizzare in altre città della Regione sedi di decentramento universitario, dipendenti dalle Università dove ha sede l'Azienda.

4 bis. Nelle materie di competenza regionale, le Aziende di cui al comma 1 sono uffici regionali competenti ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3. Le somme introitate a titolo di sanzione sono destinate per una quota pari al trenta per cento delle stesse al finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), h) e n) del comma 1 dell'articolo 3."